



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Riconoscimento delle sentenze straniere in Italia

Autore: Edizioni Simone | 07/04/2017



Diritto internazionale: il procedimento di riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri previsto dalla L. 218/95.

La legge 218/1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, ha assolutamente rivoluzionato il meccanismo precedentemente previsto dal legislatore per il riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento.

Scompare così il concetto stesso di **giudizio di delibazione** intorno al quale si erano sviluppate complesse controversie dottrinarie.

Resta priva di rilievo la *vexata quaestio* della natura giuridica della sentenza delibata se, cioè, si trattasse di una nuova sentenza italiana con lo stesso contenuto di quella straniera (teoria della *ricezione*) ovvero fosse l'efficacia della sentenza straniera sottoposta alla condizione sospensiva della delibazione del giudice italiano (teoria della *condicio iuris*).

La domanda andava proposta con **citazione** davanti alla **Corte d'Appello** del luogo ove la sentenza doveva avere attuazione (art. 796). Era necessario l'intervento del P.M. Normalmente al giudice italiano era precluso l'esame sul merito: accertata l'esistenza delle condizioni (ad es.: regolare costituzione del contraddittorio, passaggio in giudicato della sentenza, non contrarietà della stessa all'ordine pubblico), la pronuncia del giudice straniero era senz'altro ricevuta nel nostro ordinamento.

L'abrogazione degli artt. da 796 a 805 è in vigore dal 31-12-1996, mentre le restanti norme di riforma del diritto internazionale privato erano già entrate in vigore il 1° settembre 1995.

La L. 218/1995, quindi, prevede l'**automatico** ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, tranne alcune eccezioni espressamente previste.

I **requisiti** richiesti perché ciò avvenga riprendono in gran parte quanto stabilito dalle disposizioni abrogate. essi sono previste dall'art. 64:

- pronuncia della sentenza da parte di un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano;
- salvaguardia dei diritti di difesa e regolare instaurazione del contraddittorio;
- regolare costituzione in giudizio delle parti ed eventuale dichiarazione di contumacia, in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio;
- passaggio in giudicato della sentenza (secondo le regole dell'ordinamento di provenienza);

- assenza di contrasto con una sentenza contraria, *già passata in giudicato*, pronunciata da un giudice italiano;
- non pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che sia iniziato prima del processo straniero;
- assenza di contrarietà fra gli *effetti* della sentenza straniera e l'ordine pubblico.

Se, di regola, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza necessità di fare ricorso a procedure particolari, può accadere che il possesso, da parte del provvedimento giurisdizionale pronunciato all'estero, dei requisiti analiticamente indicati dall'art. 64 sia **contestato** ovvero che, comunque, la sentenza non sia adempiuta spontaneamente con conseguente necessità di procedere ad **esecuzione forzata**.

In tali casi, *chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera potrà chiedere*, alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita, **l'accertamento** dei requisiti del riconoscimento (art. 67, L. 218/1995).

È evidente l'**analogia** tra tale procedimento ed il giudizio di delibazione regolato dalle disposizioni del c.p.c. ormai abrogate.

Mentre, peraltro, il giudizio di delibazione costituiva lo strumento indispensabile per consentire l'ingresso nel nostro Paese di ogni sentenza straniera, questo nuovo giudizio di accertamento rappresenta un momento soltanto *eventuale e patologico* della fase esecutiva.

Al giudizio di accertamento può procedere anche un giudice diverso dalla Corte d'appello quando il riconoscimento della sentenza straniera non costituisce l'oggetto principale del processo ma un suo aspetto incidentale. È il caso, ad esempio, del riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio avente ad oggetto l'annullamento, per mancanza dello stato libero, del nuovo matrimonio contratto da uno dei divorziati. In tal caso, però, gli effetti del riconoscimento sono limitati al processo in corso (art. 67, comma 3, L. 218/95). Sono evidenti le analogie con la delibazione *cd. incidentale* prevista dall'abrogato art. 799 c.p.c.

La **notificazione** degli atti delle autorità straniere, rispetto alla formulazione

dell'art. 805 c.p.c., presenta come elemento di novità la possibilità di osservare le modalità previste dall'autorità straniera, se compatibili con i principi previsti dal nostro ordinamento e che l'atto può essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

Elementi Maior di Diritto Processuale Civile
a cura di Antonella Comite

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**